

SCHEMA DI DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE

PER LE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE E FASCICOLO PER LE OPERE DI “POR FESR 2014-2020. INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SEDE DELL’A.S.P. “CASA PER ANZIANI” DI CIVIDALE DEL FRIULI”

L'anno 201__ (duemila__), il giorno .. (.....) del mese di, nella sede dell'Azienda Pubblica Servizi alla Persona “Casa per Anziani” – Viale Trieste 42 - 33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD), alla presenza di:

- 1) **Dott. Denis CAPORALE** – Direttore Generale dell'Azienda Pubblica Servizi alla Persona “Casa per Anziani” di Cividale del Friuli (UD) che nel presente atto agisce esclusivamente in nome e per conto della stessa, C.F. e partita Iva 02460260306;
- 2) _____ - libero professionista con proprio studio in _____, via _____, iscritto all'Albo dei _____ della Provincia di _____ n° _____ C.F. _____ - P.IVA. _____, intervenuto nella sua qualità di Capogruppo, **coordinatore e progettista** incaricato della progettazione esecutiva _____ dei lavori in oggetto;
- 3) _____ - libero professionista con proprio studio in _____, via _____, iscritto all'Albo dei _____ della Provincia di _____ n° _____ C.F. _____ - P.IVA. _____, intervenuto nella sua qualità di **progettista** incaricato della progettazione esecutiva _____ dei lavori in oggetto;
- 4)
- 5) _____ - libero professionista con proprio studio in _____, via _____, iscritto all'Albo dei _____ della Provincia di _____ n° _____ C.F. _____ - P.IVA. _____, intervenuto nella sua qualità di incaricato del coordinamento della **sicurezza** nella fase di **progettazione** dei lavori in oggetto;

PREMESSO

- che con Determinazione n° _____ del _____ si è proceduto ad indire gara di servizi a procedura aperta per l'incarico professionale relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva e per la redazione dei piani di sicurezza e coordinamento per la realizzazione dei lavori in oggetto, approvati i Capitolati d'Oneri, gli Schemi di Disciplinari d'Incarico e quantificata la spesa per la progettazione da mettere a base di gara;
- che con successiva Determinazione n° _____ del _____ si è aggiudicata definitivamente la gara ai sottoelencati professionisti secondo le seguenti competenze specifiche:
 - dott. _____ Capogruppo, coordinatore e progettazione _____
 - dott. _____ progettazione _____
 - dott. _____ progettazione _____
 -
 - dott. _____ coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione,
- che tale incarico sia pure attribuito a più professionisti tra loro riuniti, non si configura come un incarico collegiale;
- che l'importo delle competenze professionali, anche suddivise, relative alle prestazioni professionali di cui al presente incarico sono state quantificate secondo lo schema di parcella allegato e non costituisce aggravio economico per l'ente rispetto all'incarico affidato ad un singolo professionista;

- che l'importo complessivo stimato previsto per l'opera ammonta ad euro 904.267,50 di cui euro 873.500,00 per lavori e che sarà finanziato con risorse proprie, fondi europei e fondi regionali, anche attraverso mutuo;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le parti si conviene quanto segue.

Art. 1 - Oggetto dell'incarico.

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa per Anziani" di Cividale del Friuli affida ai professionisti sopra elencati l'incarico professionale la progettazione

- ◇ definitiva ed
- ◇ esecutiva
- ◇ piani di sicurezza e coordinamento e fascicolo

per la realizzazione dei lavori di **"POR FESR 2014-2020. INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SEDE DELL'A.S.P. "CASA PER ANZIANI" DI CIVIDALE DEL FRIULI"** per l'importo complessivo di spesa di presunti euro _____ (_____) come risultanti della riduzione offerta del _____ % in sede di gara (esclusa soltanto Cassa Previdenza ed IVA).

L'incarico sinteticamente prevede le seguenti prestazioni :

- a) redazione, in conformità all'allegato "Capitolato d'Oneri" del **progetto definitivo ed esecutivo** nonché **del piano di sicurezza e coordinamento** in fase progettuale dei lavori e del Fascicolo;
- b) i rapporti tra il committente ed il professionista che, prima della elaborazione definitiva di ogni fase progettuale, dovrà sottoporre gli schemi del progetto all'Amministrazione per verificarne la congruenza con lo Studio di Fattibilità e gli altri livelli progettuali ed avere eventuali indicazioni o prescrizioni.

L'incarico affidato prevede, inoltre tutti gli adempimenti necessari per la predisposizione di pratiche ed elaborati tecnici utili alla acquisizione di autorizzazioni, pareri, nullaosta ecc. ed all'approvazione dei progetti sia da punto di vista urbanistico che di pubblica utilità ed urgenza *senza che ciò dia diritto a maggiori compensi* rispetto a quanto previsto nel preventivo di parcella di cui all'art. 10.

I rapporti tra l'Amministrazione ed i professionisti si concretizzeranno, di norma nei contatti tra il Responsabile del Procedimento ed il Capogruppo, Coordinatore della progettazione. Il Professionista svolgerà quindi l'incarico sotto la supervisione del Responsabile del Procedimento come individuato all'art. 5 della Legge Regionale 14/02 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominata Legge, dal quale riceverà istruzioni in merito all'incarico del presente articolo.

Art. 2 - Osservanze delle norme

Ogni singolo progettista resta obbligato alla rigorosa osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia di LL P. Resta altresì obbligato all'osservanza delle vigenti leggi, nazionali e regionali, ed alle norme tecniche in materia di progettazione di impianti, prevenzione incendi, sicurezza impianti, sicurezza luoghi di lavoro, inquinamento delle acque, inquinamento acustico, barriere architettoniche, igiene e sanità ecc.

I progetti dovranno rispondere alle disposizioni del Capitolato d'Oneri.

Il progettista dovrà inoltre certificare la conformità urbanistica dell'opera ai sensi dell'art. 78 bis, 1° comma, della L.R. n. 52/1991.

Nel caso in cui lo strumento urbanistico contenga destinazioni diverse da quelle previste per l'opera, il progetto dovrà contenere tutti gli allegati necessari alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale quale variante di piano ai sensi dell'art. 127 della citata L.R. 52/91.

Il progettista si impegna inoltre ad adeguare, senza ulteriori oneri, il progetto alle richieste degli Enti sovraordinati (Azienda Sanitaria Locale, Vigili del Fuoco, Soprintendenza ecc.).

come è obbligato a predisporre gli elaborati necessari al fine del rilascio dei suddetti pareri e/o degli elaborati necessari al finanziamento dell'opera.

Art. 3 - Compilazione dei progetti

Sia nello studio che nella compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari e allegati, secondo le norme stabilite nel Capitolato d'Oneri e in base alle disposizioni che impartirà l'Amministrazione committente. Il progetto oltre gli esaurienti e dettagliati elaborati grafici e disegni dovrà essere conforme a tutte le disposizioni e alle norme applicabili alla data di consegna del progetto medesimo.

Il progetto esecutivo dovrà indicare la categoria prevalente e i lavori scorporabili e subappaltabili in conformità alle norme vigenti.

Art. 4 - Modifiche al progetto - Proprietà

Il progettista si obbliga a introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, anche a seguito di prescrizioni disposte da organi statali, regionali ed enti pubblici, fino alla definitiva approvazione del progetto stesso secondo le norme stabilite per le opere per conto dello Stato, senza che ciò dia diritto a speciali maggiori compensi.

I progetti restano di proprietà piena ed assoluta dell'Azienda Servizi alla Persona di Civile.

Art. 5 - Consegna dei progetti - penalità

La consegna degli elaborati, in numero di cinque copie (più quelle eventualmente necessarie ad ottenere i pareri di cui all'art. 1 sopraccitato) dovrà avvenire come di seguito indicato:

D.1. schema di progetto definitivo:	Vedi Tabella allegato B)
D.2. progetto definitivo:	Vedi Tabella allegato B)
E. progetto esecutivo:	Vedi Tabella allegato B)
Termine Perentorio:	Vedi Tabella allegato B)

A seguito della consegna del progetto esecutivo, la Stazione Appaltante potrà richiedere un aggiornamento che, se di entità non sostanziale, dovrà essere prodotto entro giorni 10 (dieci) dal ricevimento dell'ordine scritto.

La penale da applicarsi in caso di mancato rispetto dei suddetti termini, è quella prevista nell'allegata Tabella Allegato "B" per ogni singola fase. Nel caso che, per ogni fase progettuale, il ritardo ecceda i giorni 30 (trenta), l'Amministrazione, previa lettera Raccomandata con A.R. attesta constatare il verificato ritardo, resterà libera da ogni impegno verso il Progettista inadempiente senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per rimborso di spese (clausola espressa art. 1456 C.C.).

Prima della scadenza e per fondate motivazioni, potranno comunque essere richieste dal professionista proroghe ai termini di consegna stabiliti.

Art. 6 - Osservanza delle norme in materia di lavori pubblici.

La normativa di riferimento dovrà essere, per quanto dalla stessa previsto, quella della Regione Friuli Venezia Giulia (L.R. 14/02, D.P.Reg. 165/03 e 166/03 ecc.) e, per quanto dalla stessa non previsto o prevedibile o inefficace, quella statale (D. Lgs. 50/16 e s.m.i.). Di tale fatto dovrà essere dato atto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Il professionista che sarà incaricato della Direzione Lavori sarà obbligato ad eseguire scrupolosamente il progetto approvato, salvo gli aspetti di dettaglio previsti dalla norma ed a segnalare, ferme restando le responsabilità del progettista per eventuali omissioni ed errori che comportino varianti ai sensi dell'art. 27, comma 1 lettera e) della LR 14/02 (errore progettuale). In tale fattispecie, il professionista incaricato della progettazione si impegna ad apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie senza alcun onere per l'Amministrazione.

Art. 7 - Sicurezza e salute dei lavoratori

Relativamente al piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D. Lgs. n. 81/08, l'Amministrazione affida lo specifico incarico al professionista abilitato il cui nominativo è indicato nelle premesse.

Gli incaricati della progettazione assicureranno la piena collaborazione con tale professionista anche ai fini di cui agli articoli 9 e 10 del Capitolato d'Oneri ed affinché il piano di sicurezza e di coordinamento sia consegnato all'Amministrazione congiuntamente al progetto esecutivo.

Art. 8 - Professionisti collaboratori

Il professionista Capogruppo assume il ruolo e la figura di coordinatore e potrà avvalersi, per l'espletamento dell'incarico, dei professionisti collaboratori di sua fiducia abilitati di cui all'elenco alla premessa, restando comunque unico interlocutore e responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale che rimane pertanto estranea ai rapporti tra il professionista e gli stessi.

Tali professionisti dovranno tuttavia attestare la conformità alle norme vigenti, sottoscrivere, unicamente al professionista incaricato, gli elaborati tecnici progettuali di loro competenza e assicurare la loro collaborazione anche nella fase di esecuzione e di collaudo dell'opera.

Art. 9 - Compensi

Il compenso al netto di IVA e contributo integrativo per le prestazioni di cui al presente incarico, viene concordato in

- a) euro _____() + C.N.P.A.I.A. 4% + I.V.A. 22%, per un totale di euro _____(), pari al 90% dell'importo risultante dallo schema di parcella allegato per questa fase, di norma dopo l'approvazione del progetto definitivo;
- b) euro _____() + C.N.P.A.I.A. 4% + I.V.A. 22, per un totale di euro _____(), pari al 90% dell'importo risultante dallo schema di parcella allegato per questa fase, di norma dopo l'approvazione del progetto esecutivo;
- c) euro _____() + C.N.P.A.I.A. 4% + I.V.A. 22%, per un totale di euro _____(), pari al 10% dell'intero importo risultante dallo schema di parcella allegato per l'intera progettazione, dopo l'appalto e la consegna dei lavori.

La suddivisione di cui sopra può essere sintetizzata in una tabella riassuntiva allegata al presente Disciplinare.

Si conviene che in caso di ritardo nell'appalto dei lavori non imputabile al progettista oltre a 12 (dodici) mesi dall'approvazione del progetto esecutivo, l'Amministrazione corrisponderà il saldo di cui alla lettera d).

Nell'onorario, redatto secondo lo schema allegato alla gara al quale è applicato lo sconto offerto, si intendono comprese inoltre tutte le consulenze, gli incontri, le visite ai luoghi, sopralluoghi, la collezione della documentazione esistente, le certificazioni di competenza e quanto altro necessario e finalizzato allo scopo.

L'Amministrazione ha facoltà di fornire al Professionista tipi, disegni, rilievi ed altri elaborati che facilitino il suo compito per la redazione del progetto; in tale caso l'onorario sarà ulteriormente ridotto del _____% (Vedi Tabella B). In caso di mancata accettazione della misura della riduzione si procederà in analogia al successivo art. 14.

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si farà riferimento alla tariffa professionale con le riduzioni di cui in precedenza.

Art. 10 - Corresponsione dei compensi

I compensi, di cui al precedente art. 9, verranno corrisposti secondo le fasi sopra riportate o alla società / associazione professionale o ai singoli professionisti, incaricato e collaboratori, secondo lo schema di parcella allegato; in tutti i casi i professionisti danno atto che l'Amministrazione è e resterà estranea a tutti i rapporti tra gli stessi e, con la sottoscrizione del presente Disciplinare, liberano l'Amministrazione da ogni responsabilità in merito.

I pagamenti verranno effettuati previa presentazione di regolare fattura o nota professionale inviata facendo ricorso alla **fatturazione elettronica**. In caso di pagamenti disgiunti, le note dei singoli professionisti collaboratori dovranno essere accompagnate da una liberatoria del professionista incaricato coordinatore.

Art. 11 - Recesso

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto di prestazione professionale, in ragione di esigenze sopravvenute, come di mutate necessità d'intervento sul territorio, rimborsando al progettista le sole spese, documentabili, sostenute alla data di comunicazione del recesso. Nel caso gli importi dei lavori variassero in misura superiore al 20%, l'Amministrazione si riterrà libera da ogni impegno salvo il pagamento di quanto dovuto a termini del presente articolo.

Il progettista non è titolato ad esercitare il diritto di recesso nei confronti dell'Amministrazione, salvo ricorrere il caso di giusta causa, al sopravvenire di cui è tenuto a darne immediata comunicazione alla committenza, adottando ogni possibile accorgimento atto a limitare il pregiudizio di quest'ultima, in coerenza con l'entità del quale si riserva ragione di eventuale rivalsa nei modi di Legge nei confronti del professionista.

Nel caso di recesso operato dall'Amministrazione, come dal professionista per giusta causa, potranno essere riconosciuti al progettista, in aggiunta al rimborso delle spese sostenute, i compensi convenuti per il livello di progettazione sviluppato e prodotto, purché completo in ogni sua parte e su parere favorevole del RUP, previa cessione del diritto di utilizzo e modificazione, senza vincolo alcuno, del progetto presentato. Per quanto non espressamente disciplinato si richiama applicazione dell'articolo 2237 e collegati del C.C.

Art. 12 - Inottemperanza

La mancata ottemperanza agli obblighi di cui ai precedenti articoli, salvo cause di forza maggiore o impedimento non dipendente dal professionista, **ed il mancato rispetto del termine perentorio per la consegna degli elaborati di cui alla Tabella B)**, se previsto, comporterà la rescissione del presente rapporto professionale, fatti salvi i diritti di rivalsa dell'Amministrazione Comunale committente per gli eventuali danni connessi.

Art. 13 - Controversie

Tutte divergenze e/o le controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione al presente disciplinare e della sua applicazione, qualora non sia possibile una composizione bonaria in via amministrativa sperando, quando possibile, anche risoluzione transattiva delle vertenze, il Foro competente è quello di Udine. E' escluso l'Arbitrato.

Art. 14 - Capitolato d'Oneri

Per quanto non esplicitamente dettagliato nel presente disciplinare d'incarico si richiama l'allegato "A" – Capitolato d'Oneri" e l'allegato "B" - Tabella relativa ai termini dell'incarico non precisati dal Disciplinare".

Art. 15 - Polizza assicurativa del progettista

Ai sensi dell'art. 30 comma 6 della LR 14/02, o del corrispondente articolo della normativa nazionale, contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare i professionisti, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità illustrate nel Capitolato d'Oneri, dovranno produrre una dichiarazione di una compagnia assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenete **l'impegno a rilasciare la polizza** di responsabilità civile con specifico riferimento ai lavori oggetto del presente incarico.

La polizza dovrà decorrere dalla data di inizio lavori avrà termine alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dell'incarico e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario;

La mancata presentazione della polizza all'atto della presentazione del progetto esecutivo esonererà poi l'Amministrazione del pagamento della parcella professionale di cui ai punti b) e c) dell'art. 9.

Art. 16 - Disposizioni finali

Il professionista elegge il domicilio presso l'Asp in Cividale del Friuli.

Ogni singolo professionista, sottoscrivendo il presente atto, dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e rende la dichiarazione prevista dall'art. 7 della Legge 55/90 attestando di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico e dei propri conviventi di provvedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative inerenti la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso o di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Disciplinare si richiamano le ulteriori disposizioni vigenti in materia oltre alla disciplina dei libri IV e V del C.C.; il presente atto costituisce altresì obbligazione di risultato dei professionisti, assunta in proprio o per la società o raggruppamento che rappresentano, ed essi dovranno adempiervi con la diligenza e secondo le ulteriori prescrizioni indicate all'articolo 1176 e segg. del C.C.

Il presente atto, soggetto ad I.V.A., ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 - recante "Disciplina dell'Imposta di Registro" sarà rogato in forma di scrittura privata e soggetto a registrazione in caso d'uso; tutte le spese saranno a carico dei professionisti incaricati.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE.
dott.Denis CAPORALE

I PROFESSIONISTI

_____	_____
_____	_____
_____	_____

ALLEGATI: - A) Capitolato d'Oneri
- B) Tabella relativa ai termini dell'incarico non precisati nel Disciplinare
- Atti d'incarico
- Atti di gara

ALLEGATO "A" al DISCIPLINARE d'INCARICO

CAPITOLATO D'ONERI

1. PREMESSE E DEFINIZIONI.

Art. 1.1. - Oggetto del capitolato d'oneri.

1. Il presente capitolato d'oneri disciplina gli incarichi professionali di natura tecnica, in qualunque modo conferiti a soggetti esterni all'Amministrazione, relativi alle prestazioni di servizi di ingegneria e architettura per la progettazione e la direzione dei lavori pubblici, nonché le prestazioni accessorie o comunque connesse o riconducibili alla progettazione e all'esecuzione dei lavori pubblici, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, quello nel cantiere e l'incarico di collaudo, come di seguito descritte.

PROGETTAZIONE

Definizioni

1. Ai fini dell'interpretazione del presente Capitolato d'Oneri si assumono le seguenti definizioni:
 - a) per "legge quadro" si intende la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e tutte le successive modifiche e integrazioni, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore della L.R. 14/02;
 - b) per "capitolato speciale" si intende il capitolato speciale d'appalto integrante lo schema di contratto richiesto quale atto fondamentale nella progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici;
 - c) per "regolamento sulla qualificazione" si intende il regolamento di attuazione di cui all'articolo 8 della legge quadro, approvato con D. P. R. 25 gennaio 2000, n. 34;
 - d) per "legge fondamentale" si intende la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per la parte vigente;
 - e) per "decreto" o "decreto sicurezza" si intende il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - f) per "T.U. sugli Espropri" si intende il D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 come modificato dal D. Leg. 27 dicembre 2002 n° 302
 - g) per "LR14/02" o "Legge Regionale" o "Legge" si intende la Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 14 «Disciplina organica dei lavori pubblici» e s.m. i.;
 - h) per "Regolamento Regionale" o "Regolamento" o per "DPRReg 165/03" si intende il Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. - «Regolamento di attuazione previsto dalla legge regionale 14/2002 recante «Disciplina organica dei lavori pubblici» e s.m.i.;
 - i) per "Capitolato Generale" o "Capitolato" o per "DPRReg 166/03" si intende il Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 166/Pres. «Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale di cui all'articolo 34 della legge regionale 14/2002»;
 - j) per "Codice dei Contratti" o "Codice" si intende il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.» e s.m.i.
2. Ai fini dell'affidamento e dello svolgimento degli incarichi di cui al presente capitolato d'oneri si assumono inoltre le seguenti definizioni:
 - a) per "progetto" si intende il progetto nella sua interezza, comprendente tutti i livelli progettuali, ovvero il solo livello o il particolare segmento progettuale del quale si tratta nel contesto della disposizione;
 - b) per "progettista" si intende/ono il/i tecnico/i incaricato/i della redazione del progetto e responsabile/i del medesimo;
 - c) per "direzione dei lavori" si intendono i compiti connessi alla direzione dei lavori, dall'attestazione di appaltabilità dell'opera alla approvazione definitiva del collaudo o del certificato di regolare esecuzione se i lavori non sono soggetti a collaudo, fino al rilascio del certificato di Agibilità se previsto per il tipo di opera;
 - d) per "direttore dei lavori" si intende l'Ufficio della direzione dei lavori, costituito da un solo soggetto (il tecnico incaricato della direzione dei lavori e responsabile della medesima), ovvero costituito da un direttore dei lavori vero e proprio e da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere; per direttore dei lavori si intende altresì di norma, ove non espressamente stabilito diversamente, il responsabile della contabilità dei lavori e dell'accertamento della loro regolare esecuzione in conformità al progetto, alle perizie e al contratto; l'esplicitazione di compiti, competenze e responsabilità sono dettagliatamente descritte negli articoli 73, 74, 75 e 76 del Regolamento Regionale;
 - e) per "coordinamento" si intende il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere ai sensi del decreto legislativo 81/08; per "coordinamento progettuale" si intende il coordinamento nella fase della progettazione ai sensi dell'articolo 89 del predetto decreto 81 e con i compiti di cui al successivo art. 91; per "coordinamento esecutivo" si intende il coordinamento della sicurezza nella fase dell'esecuzione dei lavori ai sensi del medesimo articolo 89 e con i compiti e le responsabilità di cui al successivo art. 92 dello stesso decreto;
 - f) per "coordinatore" si intende il tecnico incaricato del coordinamento nelle fasi della progettazione e dell'esecuzione, ovvero della singola fase della quale si tratta nel contesto; per "coordinatore per la progettazione" e per "coordinatore per l'esecuzione" si intendono rispettivamente i tecnici incaricati e responsabili del coordinamento progettuale e del coordinamento esecutivo;

h) per "collaudo" si intendono le operazioni a tale scopo previste dalle vigenti norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale, affidate a soggetto diverso dal progettista e dal direttore dei lavori;

i) per "collaudatore" si intende il tecnico incaricato del collaudo, sia esso finale che in corso d'opera ovvero statico, in relazione al tipo di collaudo del quale si tratta nel contesto della disposizione, o nel caso, la commissione di Collaudo;

l) per "responsabile del procedimento" si intende il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 5 della legge regionale e/o dell'art. 10 del Codice;

m) per "responsabile del servizio" si intende il dirigente, il funzionario o l'istruttore che ha la responsabilità dell'ufficio tecnico dell'amministrazione committente, ovvero dell'unità operativa o dell'area tecnica alla quale, nell'ambito organizzativo della stessa amministrazione committente, è ricondotta la potestà decisionale per la gestione e l'esecuzione del lavoro pubblico;

n) per "Autorità" e "Osservatorio" si intendono rispettivamente l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ora autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6, del Codice dei Contratti e l'Osservatorio sui lavori pubblici, ora Osservatorio sui contratti pubblici, anche con riferimento alla sezione regionale di competenza, di cui all'articolo 7, del Codice;

o) per "piano" e per "fascicolo" si intendono rispettivamente il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto 81/08 e il fascicolo di cui all'art. 91, contenenti le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi cui sono esposti, ivi compresi i quelli particolari di cui all'allegato XI del D. Lgs. 81/08, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV dello stesso;

p) per "supporto informatico" si intendono dei files archiviati su floppy disk o compact disk, in formati standardizzati, non protetti, compatibili, riproducibili, copiabili e modificabili con i più diffusi programmi software disponibili in commercio; preferibilmente in formato DWG o DXF per gli elaborati grafici, in formato DOC o RTF per gli elaborati di testo, in formato BMP o JPG per gli elaborati fotografici, oppure nei formati richiesti dal responsabile del procedimento;

q) per "schede" si intendono le schede, sia in formato cartaceo che su supporto informatico, previste per la trasmissione delle notizie inerenti i lavori pubblici all'osservatorio e diffuse dall'Autorità;

r) per "notizie istruttorie" si intendono tutte le notizie che fossero richieste dall'Autorità, anche tramite il relativo servizio ispettivo o l'osservatorio, sia nell'ambito di normali rilevazioni statistiche che nell'ambito dell'attività istruttoria, ispettiva, di vigilanza o repressiva, svolta dalla stessa Autorità, ovvero richieste dagli organi della revisione contabile dell'ente appaltante o dalla magistratura, sia ordinaria che amministrativa o contabile.

s) per "amministrazione" si intende l'amministrazione committente.

t) per "intervento complesso" si intendono le opere o impianti di speciale complessità, o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente tecnologica, oppure di particolare complessità;

u) per "lista" si intende la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori, da utilizzare per l'offerta a prezzi unitari.

3. Per progettista, direttore dei lavori e collaudatore, si intendono sia il tecnico singolo che abbia assunto l'incarico in forma individuale che l'associazione professionale, la società di ingegneria, l'associazione temporanea tra i predetti soggetti o i tecnici titolari di incarico collegiale.

Disposizione contrattuale.

1. Il presente capitolato d'oneri, debitamente sottoscritto in ogni pagina, costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare di incarico.

2. DISCIPLINA DEGLI INCARICHI.

Art. 2.1 - Incarichi collegiali.

1. Qualora l'incarico sia conferito a due o più professionisti, qualunque sia il rapporto tra loro sotto il profilo organizzativo, societario, fiscale, o altro, le prestazioni sono compensate una sola volta come se fossero rese da un unico professionista.
2. In caso di organizzazione collegiale in società o in associazione professionale già formalizzata con atto notarile, questo deve essere allegato in copia autentica al contratto disciplinare di incarico e i professionisti saranno considerati, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, alle responsabilità e ad ogni altro effetto, secondo le risultanze del predetto atto che, pertanto, deve esplicitare l'esistenza dei requisiti e delle modalità di assunzione degli incarichi e della eventuale ripartizione delle responsabilità e delle competenze. In ogni caso è individuato un soggetto unico, con funzioni di capogruppo ai sensi del comma 7.

3. In caso di organizzazione collegiale temporanea o comunque non formalizzata, la composizione di tale associazione deve risultare da apposita dichiarazione di tutti i componenti:
 - a) all'atto della formalizzazione dell'incarico in caso di affidamento fiduciario;
 - b) all'atto della presentazione della domanda o dei *curricula* in caso di affidamento sulla base di procedure comparative con margini di discrezionalità e comunque non riconducibili a gare o concorsi;
 - c) all'atto della presentazione dell'offerta o del progetto rispettivamente in caso di licitazione privata, appalto di servizi tecnico esperito con qualsiasi procedura o trattativa privata preceduta da gara informale.
4. Tale dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) l'individuazione del professionista capogruppo, anche agli effetti del comma 2, ultimo periodo;
 - b) le competenze dei singoli associati e le parti di prestazioni che saranno svolte da ciascuno;
 - c) la ripartizione dei corrispettivi tra gli associati al fine di impegnare le spese ai soggetti competenti.
5. Tali associazioni si definiscono orizzontali qualora tutti i professionisti abbiano le medesime competenze e si ripartiscano le prestazioni in modo sostanzialmente uniforme sotto il profilo della qualità; si definiscono verticali qualora uno o più professionisti abbiano competenze limitate ad alcuni segmenti della prestazione le prestazioni stesse siano distribuite in funzione delle predette competenze, quali ad esempio le prestazioni geologiche espletate da un geologo o le prestazioni di calcolo impiantistico, ovvero qualora, anche nell'identità delle competenze, le prestazioni siano distribuite per segmenti precisi e separabili, quali il calcolo strutturale, la contabilità dei lavori o le prestazioni catastali. Una associazione può essere contemporaneamente in parte orizzontale e in parte verticale e può essere costituita, oltre che da singoli professionisti, anche da associazioni o società professionali già formalmente costituite ai sensi del comma 2.
6. L'associazione non può mutare la propria composizione dopo l'affidamento dell'incarico, salvo i casi di morte, fallimento, perdita dei requisiti, interdizione, inabilitazione, sospensione o radiazione dall'albo professionale, cessazione dell'attività o altro impedimento irrimediabile in capo ad uno degli associati diversi dal capogruppo. Qualora tali eventi si verifichino per il capogruppo l'Amministrazione può recedere dal contratto. Qualora si verifichino tali eventi per altri componenti, l'associazione può chiedere che un nuovo professionista subentri a quello venuto meno e l'Amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con l'associazione così integrata.
7. Al capogruppo spetta la rappresentanza dei professionisti nei riguardi dell'Amministrazione per tutti gli atti dipendenti dal contratto fino all'estinzione del rapporto nonché il coordinamento dell'attività di tutti i professionisti; ferma restando la responsabilità in solido tra tutti i professionisti in caso di associazione di tipo orizzontale e la responsabilità in solido del capogruppo ma limitata ai singoli settori di propria competenza per i professionisti mandanti in un'associazione di tipo verticale.
8. Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di cui al del Codice dei Contratti - D. Leg 50/16.
9. Nell'atto di incarico devono comunque essere univocamente individuate le singole professionalità che compongono il gruppo di progettazione, con i compiti e le competenze a ciascuna affidate. Nel caso di incarico ad Associazioni di professionisti, Società di professionisti o di ingegneria e/o loro raggruppamenti, queste dovranno indicare i nominativi dei soggetti che assumeranno personalmente i singoli incarichi.

Art. 2.2 - Affidamento a terzi.

1. Ai sensi dell'articolo 31, comma 8 del Codice, le prestazioni affidate non possono essere affidate a terzi, salvo quelle di seguito indicate:
 - a) indagini geologiche, geotecniche e sismiche;
 - b) sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni;
 - d) predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio finalizzati, con esclusione delle relazioni geologiche;
 - e) mera redazione grafica degli elaborati progettuali.
2. Tutte le altre prestazioni devono essere eseguite dal tecnico o dai tecnici incaricati, compresa l'eventuale relazione geologica che, a chiarimento del comma 1, lettera a), **non** può formare oggetto di affidamento a terzi. Qualora per l'espletamento dell'incarico sia necessaria la redazione della relazione geologica essa può essere redatta esclusivamente se il progettista o un suo associato, anche temporaneamente, sia in possesso dell'abilitazione alla professione di geologo.
3. Nel contratto disciplinare il professionista deve indicare le prestazioni che intende affidare a terzi, con i limiti di cui ai commi 1 e 2, e se i tali incaricati possono essere pagati direttamente dall'Amministrazione. Nello stesso contratto o in una comunicazione successiva, comunque antecedente l'inizio

delle prestazioni affidate a terzi, il professionista incaricato comunica all'Amministrazione le generalità dei collaboratori, la descrizione delle prestazioni affidate e il corrispettivo a lui e da loro spettante.

4. Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del Codice in quanto applicabili. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

3. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PROGETTAZIONE.

Art. 3.1 - Principi e finalità della progettazione.

1. La progettazione ha come fine la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del rapporto ottimale fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è inoltre tesa a minimizzare l'uso di risorse materiali non rinnovabili e massimizzare il riutilizzo di risorse naturali impegnate dall'intervento, nonché alla massima facilità ed economicità di manutenzione, efficienza costante nel tempo dei materiali e dei componenti, possibilità di facile sostituzione degli elementi, compatibilità dei materiali e agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.
2. Il progetto è redatto, salvo quanto diversamente ed espressamente disposto dal responsabile del procedimento, secondo due progressivi livelli di definizione: definitivo ed esecutivo. I due livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità.
3. I progetti, con le necessarie differenziazioni in relazione alla loro specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standards dimensionali e di costo e in modo da assicurare il massimo rispetto e compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale dell'intervento, sia nelle fasi di costruzione che di gestione.

Art. 3.2. - Criteri generali di progettazione.

1. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell'appaltatore e con l'approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro.
2. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere ed a tal fine comprendono:
 - a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente;
 - b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
 - c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
 - d) lo studio e la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro per la tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna.
3. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
4. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare, nella fase di costruzione e in quella di esercizio, gli utenti, la popolazione interessata dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli operai.
5. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista e/o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.
6. Il progetto delle opere strutturali, se previsto nell'opera e se proveniente da una elaborazione automatica (risultato di un qualsiasi tipo di software), ai delle Norme Tecniche, deve essere confermato e **validato dal professionista** che sottoscrive il progetto strutturale e se ne assume la responsabilità.
7. Tutti gli elaborati, a qualsiasi livello di progettazione si riferiscano, così come in caso di eventuale varianti, devono essere forniti all'Amministrazione anche su supporto informatico.

Art. 3.3. - Norme tecniche.

1. I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione; i materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche; le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.
2. E' vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. E' ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché accompagnata dalla espressione "o equivalente", allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

Art. 3.4. - Esternazione della elaborazione del progetto.

1. La prestazione progettuale, a qualunque livello della progettazione, comprende la partecipazione del progettista, direttamente o tramite propri associati, alle riunioni degli organi collegiali dell'Amministrazione, alle riunioni convocate presso la stessa Amministrazione per chiarimenti, illustrazioni, e ogni altra necessità, in relazione al progetto.

Art. 3.5. - Disposizioni in materia urbanistica.

1. La prestazione progettuale, sempre che ciò rientri nelle competenze professionali dell'incaricato, a qualunque livello della progettazione comprende le prestazioni relative alla redazione e presentazione degli atti, elaborati e documentazioni necessari all'eventuale adozione della variante allo strumento urbanistico generale ai sensi delle disposizioni regionali in materia di varianti urbanistiche con procedura semplificata (vedi Legge Regionale FVG n° 19 del 11 novembre 2009 - Codice Regionale dell'edilizia e s.m.i.).

Art. 3.6 - Proprietà intellettuale e materiale degli elaborati, subentro o sostituzione dei progettisti.

1. Il progetto resta di proprietà piena e assoluta dell'Amministrazione, la quale può introdurre tutte le varianti ed aggiunte che ritenga necessarie senza che il progettista possa sollevare eccezioni di sorta, sempre che il progetto non venga modificato in modo tale che ne risultino alterati radicalmente gli aspetti più caratteristici o snaturati i criteri informativi essenziali. Restano altresì nella proprietà materiale e legale dell'Amministrazione gli elaborati, i documenti, gli atti, comunque formati e su qualunque supporto, prodotti dal professionista nell'ambito dell'incarico.
2. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni. In caso di affidamento del progetto esecutivo a professionisti diversi dai titolari del progetto definitivo, è necessario che i nuovi progettisti accettino, eventualmente indicandone le condizioni, l'attività progettuale precedentemente svolta. Tale accettazione può avvenire con semplice dichiarazione scritta o con comportamento concludente quale la sottoscrizione del contratto per l'affidamento del progetto esecutivo. Qualora non vi sia l'accettazione di cui al comma 2, ovvero le condizioni apposte siano ritenute inammissibili, eccessivamente onerose o contrarie alle finalità programmate, confermate dal responsabile del procedimento, l'incarico non può essere affidato.
3. La partecipazione alle procedure per l'affidamento dell'incarico per i progetti definitivo o definitivo ed esecutivo comporta automaticamente l'accettazione della progettazione precedente.
4. L'accettazione di cui ai commi 2 e 3 non è necessaria qualora il progetto precedente o il segmento progettuale precedente non sia stato ritenuto idoneo, irrimediabilmente insoddisfacente, non conforme alla programmazione e alle prescrizioni dell'Amministrazione, in contrasto insanabile con norme imperative o comunque aventi forza di legge ovvero affetto da carenze od omissioni gravi come definite dall'articolo 7, comma 6, della legge regionale, purché tali circostanze siano motivate con atto scritto da parte del responsabile del procedimento.
5. I commi 2, 3 e 4 trovano applicazione anche ai diversi segmenti progettuali parziali qualora l'incarico di progettazione sia interrotto per qualsiasi motivo e si proceda all'affidamento ad altri soggetti del proseguimento delle prestazioni di progettazione, nonché alle varianti in corso d'opera qualora siano redatte da un soggetto diverso da quello che ha redatto il progetto esecutivo.

Art. 3.7 - Fusione dei livelli progettuali.

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della legge regionale, su indicazione preventiva del responsabile del procedimento, gli interventi per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo risponda ad effettivi ed evidenti criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà è applicabile, a titolo indicativo, ai lavori pubblici di importo stimato non

superiore a 150.000 Euro e ai lavori pubblici di particolare semplicità che non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all'ente e non siano destinati all'acquisizione di pareri all'interno di una conferenza di servizi.

2. Nei casi di cui al comma 1, la documentazione e gli elaborati previsti per la progettazione definitiva ed esecutiva sono unificati e, in caso di coincidenza, è predisposta la documentazione più esaustiva e sono redatti gli elaborati di maggior dettaglio.

Art. 3.8 - Disposizioni generali

1. Contestualmente alla sottoscrizione del disciplinare d'incarico, il Progettista dovrà produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazione autorizzata al ramo della "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale prevista dalla norma con specifico riferimento ai lavori progettati, con allegato una schema della polizza che verrà rilasciata che dovrà essere conforma alle disposizioni normative a riguardo. La polizza dovrà essere presentata al momento della presentazione degli elaborati progettuali esecutivi oggetto del presente incarico.

Con la sottoscrizione del presente documento, il professionista dichiara e si impegna a rispondere direttamente, e con il proprio patrimonio, in tutti quei casi che risultassero non coperti dalla polizza presentata e per i quali dovesse risultare responsabile ai sensi delle vigenti leggi in materia

2. Nel caso di varianti resesi necessarie ai sensi dell'art. 27, comma 1 lett. e), il Progettista si obbliga a progettare nuovamente i lavori senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.

Art. 3.9 - Onorari professionali.

1. Relativamente agli onorari professionali si farà riferimento alle tariffe professionali ingegneri ed architetti per i tecnici laureati ed a quelle specifiche per i tecnici diplomati.
2. Il riferimento alle tariffe professionali è utilizzato solo come base di riferimento per la quantificazione del compenso posto a base di gara, mentre l'onorario contrattuale è conseguente all'offerta presentata ed agli atti di incarico.
3. L'Amministrazione avrà sempre facoltà di fornire al Professionista tipi, disegni, rilievi ed altri elaborati che facilitino il suo compito per la redazione del progetto. Nel caso che l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà l'onorario sarà ulteriormente ridotto nella misura prevista dal disciplinare d'incarico. In caso di mancata accettazione della misura della riduzione si procederà in analogia al successivo art. 11.1.
4. I pagamenti potranno essere effettuati a completamento delle singole fasi progettuali con le clausole di cui al comma 6 dell'art. 30 della legge regionale.
5. L'importo concordato in sede di affidamento dell'incarico viene considerato a prezzo chiuso e non potrà essere aumentato dal professionista per aumento dell'importo dei lavori o delle singole categorie degli stessi a meno che non sia diversamente specificato nel Disciplinare di Gara o nell'atto di affidamento.

4. PROGETTAZIONE PRELIMINARE.

O M I S S I S

5. PROGETTAZIONE DEFINITIVA.

Art. 5.1. - Documentazione ed elaborati del progetto definitivo.

1. Il progetto definitivo è redatto sulla base delle indicazioni dello Studio di Fattibilità, **di quanto previsto come vincolante in fase di gara** e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente, nonché dell'acquisizione di pareri tecnici o amministrativi anche esterni agli organi della stazione appaltante.
2. Il progetto definitivo, di norma, comprende:
 - a) relazione descrittiva;
 - b) relazioni geologica, ove non predisposta in sede di progettazione preliminare, geotecnica, idrologica, idraulica e, ove necessario, sismica;
 - c) relazione forestale, ove necessario;
 - d) relazioni tecniche specialistiche;
 - e) studio di inserimento urbanistico;
 - f) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
 - g) elaborati grafici;

- h) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
 - i) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
 - j) piano particellare di esproprio e proposta di frazionamento;
 - k) computo metrico estimativo;
 - l) quadro economico;
 - m) piano di sicurezza e coordinamento con il computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza.
3. La documentazione di cui al comma 2, lettere b), f) e h) è prescritta solo in quanto necessaria in relazione alle caratteristiche del sito sul quale si interviene o in quanto prevista dalla vigente normativa, ad eccezione della relazione geologica che è sempre necessaria qualora trattasi di interventi di nuova costruzione, di ricostruzione, di ampliamento o di ristrutturazione edilizia.
 4. La documentazione di cui al comma 2, lettera j) è prescritta ogni qualvolta l'intervento interessi l'occupazione, temporanea o permanente di suoli o altri immobili di proprietà di soggetti diversi dall'amministrazione, ovvero l'espropriazione o l'asservimento con diritti reali degli stessi suoli o altri immobili.
 5. Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari sono sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche o di costo.
 6. Per la documentazione specifica si fa riferimento al Capo III: progettazione definitiva, del D. P. Reg. 165/02 e successive modifiche ed integrazioni, che si intende integralmente riportato.
 7. Laddove il progetto definitivo costituisca elemento necessario alla concessione di un contributo, lo stesso dovrà essere integrato da tutta la documentazione, grafica e descrittiva, richiesta dall'Ente erogatore il contributo stesso.
 8. Assieme agli elaborati costituenti il Piano Particellare d'Esproprio, il Tecnico dovrà presentare una **proposta di frazionamento** supportata da un rilievo topografico in grado di individuare compiutamente le particelle da occupare. **L'Amministrazione si riserva la facoltà di far redigere il Piano Particellare d'Esproprio e/o le proposte di frazionamento, tanto per il Catasto dei Terreni quanto o solo per il catasto Urbano, tramite i propri Uffici; in tale caso le competenze professionali previste per tali adempimenti non verranno liquidate senza che il professionista possa opporvisi.**

Art. 5.2. - Integrazioni per la progettazione definitiva di interventi complessi.

1. Qualora il progetto definitivo sia posto a base di gara per l'aggiudicazione della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b) della legge regionale, la relazione descrittiva è corredata:
 - a) da una rappresentazione grafica di tutte le attività costruttive suddivise in livelli gerarchici dal più generale oggetto del progetto fino alle più elementari attività gestibili autonomamente dal punto di vista delle responsabilità, dei costi e dei tempi;
 - b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale, ferma restando la prescrizione all'impresa, in sede di capitolato speciale d'appalto, dell'obbligo di presentazione di un programma di esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento dell'esecuzione dell'intervento alle scadenze temporali contrattualmente previste.
2. Negli stessi casi il disciplinare descrittivo e prestazionale è integrato dallo schema di contratto e dal capitolato speciale d'appalto redatti con le modalità indicate per la progettazione esecutiva e il capitolato speciale prevede, inoltre, la sede di redazione e tempi della progettazione esecutiva, nonché le modalità di controllo del rispetto da parte dell'affidatario delle indicazioni del Progetto definitivo.

Art. 5.3. - Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti - Conferenza di servizi.

1. La prestazione progettuale relativa al progetto definitivo comprende tutti gli adempimenti tecnici, con la formazione di relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni e ogni altro atto necessario, ancorché non specificato in precedenza, necessari alla acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, ovvero di deposito di denunce di inizio attività o altri adempimenti simili, anche presso amministrazione ed enti diversi, in particolare per il conseguimento, ove necessari o prescritti dall'ordinamento:
 - a) in materia sanitaria o igienico - sanitarie;
 - b) in materia di prevenzione incendi;
 - c) in materia di strutture armate o in relazione alla disciplina per le costruzioni in zona sismica;
 - d) in materia storica e/o architettonica ex titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999;
 - e) in materia ambientale e/o paesaggistica ex titolo 11 del decreto legislativo n. 490 del 1999;

- f) in materia di vincolo idrogeologico, di vincolo idrico - fluviale o idrico - demaniale;
- g) in materia di accessi, svincoli o altre connessioni con la viabilità provinciale, regionale o statale;
- h) in materia di approvvigionamento delle risorse energetiche e di collegamento alle reti relative al ciclo delle acque, anche tramite semplici allacciamenti ai soggetti erogatori dei pubblici servizi, compresa la definizione dei relativi costi e contributi necessari a tali allacciamenti;
- i) in materia edilizia e urbanistica;
- j) in materia di interferenze elettriche;
- l) in materia di valutazione di impatto ambientale.

2. In particolare nella progettazione sono comprese le prestazioni relative a:

- a) redazione e presentazione della pratica completa per l'ottenimento dell'autorizzazione o del nulla - osta della Soprintendenza ai monumenti in caso di intervento su immobili vincolati ai sensi del titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999 ;
- b) redazione e presentazione della pratica completa per l'ottenimento dell'autorizzazione sub - delegata da parte dell'autorità comunale, della provincia, della comunità montana o dell'ente gestore del parco (ognuno a seconda delle proprie competenze territoriali) in caso di intervento su immobili vincolati ai sensi del titolo 11 del decreto legislativo n. 490 del 1999;
- c) redazione e presentazione della pratica completa per l'ottenimento dei pareri del competente servizio tecnico regionale e dell'autorizzazione comunale sub - delegata, della provincia o della comunità montana parco (ognuno a seconda delle proprie competenze territoriali) in caso di intervento su immobili gravati da vincolo idrogeologico;
- d) redazione e presentazione delle pratiche complete per l'ottenimento dei pareri del servizio provinciale dei Vigili del Fuoco sotto il profilo della sicurezza, del servizio igiene pubblica della A.S.L. sotto il profilo dell'igiene edilizia, della Commissione pubblici spettacoli, del CONI in caso di impianti sportivi, delle autorità titolari dei suoli confinanti o delle infrastrutture quali Regione, Provincia, Ferrovie dello Stato, A.N.A.S., Autorità, Società di gestione delle infrastrutture a rete ecc.

Art. 5.4. - Approvazione dei frazionamenti.

- 1. Con riferimento al punto 8 dell'art. 5.1, nel periodo che intercorre tra le approvazioni del progetto definitivo e quella del progetto esecutivo, i tipi di frazionamento presentati dal professionista dovranno essere approvati dagli uffici competenti.

6. PROGETTAZIONE ESECUTIVA.

Art. 6.1. - Documentazione ed elaborati del progetto esecutivo.

- 1. Il progetto esecutivo costituisce l'espressione attuativa e cantierabile di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio dei provvedimenti abilitativi o di accertamento di conformità urbanistica, di conferenza di servizi, di pronuncia di compatibilità ambientale e di altre autorizzazioni obbligatorie, ovvero dal provvedimento di esclusione delle procedure, ove previsti.
- 2. Il progetto esecutivo di norma comprende:
 - a) relazione generale;
 - b) relazioni specialistiche;
 - c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
 - d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
 - e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - f) piano di sicurezza e di coordinamento;
 - g) cronoprogramma;
 - h) elenco dei prezzi unitari e loro analisi;
 - i) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
 - j) quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;
 - k) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
 - l) incidenza del costo della mano d'opera.
- 3. E' vietato prevedere negli atti progettuali che uno o più d'uno degli adempimenti di cui al comma 2, con particolare riguardo ai particolari costruttivi, ai calcoli strutturali o impiantistici, siano a carico dell'appaltatore ovvero siano da definire in corso d'opera.

4. La qualità della documentazione e degli elaborati deve essere tale da non rendere necessari interventi successivi di adeguamento e/o approfondimento.
5. Per la documentazione specifica si fa riferimento al Capo III: progettazione esecutiva, del D. P. Reg. 165/02 e successive modifiche ed integrazioni, che si intende integralmente riportato.
6. il progetto esecutivo dovrà essere completo di ogni sua parte anche ai fini della Validazione di cui all'art. 26 del D. Lgs. 250/16 e del successivo appalto.

SICUREZZA

4. DEFINIZIONI SPECIALI

7.1 Ai fini della presente Sezione del Capitolato d'onori si intendono per:

- a) scelte progettuali ed organizzative: l'insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;
- b) procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;
- c) apprestamenti: le opere provvisorie necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;
- d) attrezzature: le attrezzature di lavoro come definite dal decreto legislativo 81/08 e successive modificazioni;
- e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;
- f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare;
- g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;
- h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed agli allegati XI e XV;
- i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento;
- l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera h) dell'art. 89 del D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni;
- m) costi della sicurezza: i costi indicati al punto 4 dell'allegato XV nonché gli oneri indicati agli articoli relativi del Codice;
- n) sono inoltre richiamate integralmente le definizioni di cui all'art. 89 del D. Lgs. 81/08 e smi.

5. PRESTAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

8.1 Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono in:

- [a] - coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera;
- [b] - redazione del piano di sicurezza e coordinamento (nel seguito del presente atto e nei rapporti tra le parti semplicemente "PSC");
- [c] - predisposizione del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, (nel seguito del presente atto e nei rapporti tra le parti semplicemente "fascicolo");

8.2 Per la redazione degli atti e per l'espletamento di tutte le prestazioni, il coordinatore deve attenersi alle misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

6. COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE

9.1 Il piano deve contenere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché, la stima dei relativi costi. Il piano deve contenere altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrut-

ture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni operative correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. Esso è inoltre integrato da un cronoprogramma relativo ai tempi di esecuzione delle singole lavorazioni e del tempo utile totale per la conclusione dei lavori.

9.2 Nella redazione del piano e nell'individuazione dei suoi contenuti il tecnico coordinatore deve osservare le prescrizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009 n° 106 che si intendono integralmente riportati.

9.3 Il piano generale deve definire, in relazione al cantiere interessato, quanto previsto agli Allegati XV e XI del D. Lgs. 81/08 ed almeno i seguenti elementi:

- a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
- b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
- c) servizi igienico - assistenziali;
- d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
- e) viabilità di cantiere, accessi alla viabilità esterna, transito mezzi d'opera, zone di stoccaggio e di carico e scarico;
- f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
- g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
- i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
- l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;
- m) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in ambienti confinati o con sollevamento di polveri;
- n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in ambienti confinati;
- o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
- p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
- r) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;
- s) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.

9.4 Il piano di sicurezza deve altresì tenere conto di eventuali utenti o altri fruitori del sito oggetto dell'intervento, qualora lo stesso sito sia in qualche modo, in tutto o in parte, aperto all'uso e agibile da parte di questi. In tal caso il piano di sicurezza dovrà quindi prevedere tutte le misure cautelari e di tutela necessarie o anche solo opportune a garantire l'incolumità degli utenti o degli altri fruitori, anche mediante compartimentazione del cantiere, esecuzione di percorsi protetti provvisori, rotazione cronologica delle varie sezioni nei quali il lavoro e il relativo cantiere può essere suddiviso.

9.5 Nella predisposizione del fascicolo e nell'individuazione dei suoi contenuti il tecnico coordinatore deve tenere conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 260/5/93; egli deve inoltre tenere presente che lo stesso è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera e deve comunque osservare, se disponibili, le prescrizioni regolamentari ovvero le prescrizioni dettate con altro atto amministrativo.

9.6 Tutti gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere eseguiti contemporaneamente alla progettazione esecutiva dell'opera, per cui il tecnico coordinatore dovrà curare, nell'ambito del presente incarico, i rapporti con il progetto esecutivo, ancorché questo sia stato affidato ad altri professionisti. In ogni caso gli stessi adempimenti devono essere conclusi e i relativi atti tecnici devono essere disponibili e consegnati al committente/responsabile dei lavori prima della pubblicazione del bando di gara, in caso di procedure di affidamento di evidenza pubblica, o prima dell'invio della richiesta di presentazione delle offerte ai candidati esecutori in caso di procedure negoziate.

9.7 Il costo per la sicurezza, deve essere inequivocabilmente evidenziato nel piano in modo da essere esposto come costo non soggetto al ribasso in sede di gara, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2002 e s.m.i.; lo stesso costo deve essere calcolato:

- a) per gli oneri non connessi a specifiche lavorazioni, attraverso un computo metrico estimativo riportante i singoli oneri o apprestamenti, le relative quantità previste e i rispettivi prezzi unitari contrattuali non modificabili in sede di gara; il valore complessivo costituirà il primo elemento del costo della sicurezza;

b) per gli oneri connessi a specifiche lavorazioni, sempre attraverso un calcolo estimativo riportante però le lavorazioni suddivise per tipologie omogenee, la loro quantità, l'incidenza percentuale della sicurezza sulla specifica categoria ed il costo della stessa; Il valore complessivo costituirà il secondo elemento del costo della sicurezza.

La somma dei valori a) e b) costituisce il costo della sicurezza.

Nel Capitolato Speciale d'Appalto dovranno essere indicate le modalità di liquidazione di tali oneri che, di norma, per quelli di tipo b), saranno lineari con l'avanzamento dei lavori, mentre quelli di tipo a), se si riferiscono ad apprestamenti, potranno essere liquidati a opere regolarmente eseguite.

9.8 Il tecnico coordinatore della sicurezza dovrà assicurarsi che il progettista abbia incluso i costi per la sicurezza di cui al comma 9.7, nel quadro economico dei lavori da appaltare, separatamente dai lavori soggetti a ribasso o ad offerta; l'insieme dei due costituirà l'importo dei lavori a base asta.

9.9 Il tecnico coordinatore deve altresì coordinarsi con il progettista e concordare con esso, in considerazione di quanto previsto al comma 9.1, ultimo periodo, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori e il cronoprogramma degli stessi ai fini della loro indicazione nel Capitolato Speciale d'appalto.

7. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

10.1. Il committente si impegna a fornire al tecnico coordinatore, all'inizio dell'incarico, tutte le informazioni in suo possesso o delle quali deve essere in possesso, necessarie allo svolgimento dell'incarico medesimo. Allo stesso modo, nel corso dei lavori le parti sono obbligate a fornirsi reciprocamente tutti gli atti, i dati e le valutazioni di propria competenza, necessari per l'espletamento dei compiti a loro attribuiti dalla legge.

10.2 Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, il tecnico coordinatore si impegna a espletare l'incarico in conformità alle normative che sono successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria.

10.3 Il tecnico coordinatore è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del committente/responsabile dei lavori. Le parti sono obbligate a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verificano nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni definite dall'incarico o che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione di competenza delle parti stesse.

10.4 Il tecnico coordinatore della sicurezza in fase di progettazione deve riferire al Responsabile del Procedimento ogni difficoltà che dovesse incontrare in merito all'incarico affidatogli, con particolare riguardo a quanto possa attenuare eventuali difficoltà da lui incontrate per coordinarsi con gli incaricati della progettazione, anche ai fini di cui ai punti precedenti.

8. DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Art. 11.1 Definizione delle controversie

Nel caso che il/i Professionista/i non ottemperi alle prescrizioni impartite dal Responsabile del Procedimento, oppure sorgano divergenze di ordine tecnico, il RUP ne informerà il Legale rappresentante della SA, il quale sentito il Professionista, riferirà all'organo competente per la conseguente decisione. La decisione dell'organo competente è provvisoriamente esecutiva. Se il Professionista non ottempererà a tale decisione, il RUP ne riferirà al legale rappresentante con le proposte che riterrà del caso. Sulle proposte del RUP deciderà l'organo competente, sentito nel merito anche il Professionista, ed il relativo provvedimento avrà immediatamente esecuzione. Nel caso che la Stazione Appaltante decida la cessazione dell'incarico, spetteranno al Professionista gli onorari di cui all'art. 3.9 e seguenti ed il rimborso spese di cui al comma 2 in proporzione all'avanzamento dei lavori, *senza altro indennizzo*.

1. Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente a quanto contenuto nel presente Disciplinare e che non si fossero potute, sperando, per quanto possibile, anche soluzione transattiva delle controversie, il foro competente è quello di UDINE. **E' esclusa la competenza arbitrale.**

Art. 11.2 Disposizioni varie

1. Saranno a carico del Professionista le spese derivanti dalla registrazione in caso d'uso del disciplinare nonché le imposte o tasse nascenti dalle disposizioni di legge.
2. Per quanto concerne l'incarico affidatogli, il Professionista (in proprio ed in rappresentanza eventuale degli altri Professionisti) è tenuto ad eleggere domicilio nel luogo ove ha sede l'Ufficio Tecnico della stazione appaltante i lavori.

3. Il presente Disciplinare è senz'altro impegnativo per il/i Professionista/i, mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo riportata la prescritta definitiva approvazione superiore.
4. Per le parti non previste nel presente Capitolato d'Oneri allegato A) al Disciplinare d'Incarico, si fa riferimento al Disciplinare stesso ed alla Tabella relativa ai termini dell'incarico non precisati nel Disciplinare - Allegato B).

Il/i professionista/i

Per presa visione del Capitolato d'Oneri e del Disciplinare d'Incarico ed accettazione esplicita ai sensi dell'art. 1341 C.C. dei seguenti articoli:

- **Disciplinare d'Incarico:** art.i 4-Modifiche al progetto/proprietà, 5-Consegna dei progetti/penalità, 9-Compensi, 10-Corresponsione compensi, 11-Recesso, 12-Inottemperanza, 13-Controversie, 14-Capitolato d'Oneri, 15-Polizza assicurativa, 16-Disposizioni finali.-
- **Capitolato d'Oneri:** art.i 2.2-Affidamento a terzi, 3.6-Proprietà intellettuale e materiale, 3.8-Disposizioni generali, 3.9-Onorari, 4-Progettazione preliminare, 5-Progettazione definitiva, 6-Progettazione esecutiva, 8-Prestazioni in materia di sicurezza, 9-Coordimento in fase di progettazione, 10-Modalità espletamento incarico, 11-Disposizioni generali.-

Il/i professionista/i

- **Tabella** relativa ai termini dell'incarico non precisati dal Disciplinare – **allegato sub B)**

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA "Casa per Anziani"
Cividale del Friuli
Provincia di Udine

ALLEGATO SUB "B"
 al Disciplinare per la **Progettazione**

TABELLA RELATIVA AI TERMINI DELL'INCARICO
NON PRECISATI DAL DISCIPLINARE

Oggetto: Servizio di progettazione dell'intervento denominato "POR FESR 2014-2020. INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SEDE DELL'A.S.P. "CASA PER ANZIANI" DI CIVIDALE DEL FRIULI". Importo a di Base di gara:

Ammontare presunto dell'opera	euro 904.267,50
Ammontare presunto lavori a base d'asta	euro 873.500,00

Caratteristiche generali:

Lavori appartenenti alla classe e categoria	E.08	€	700.125,00
Lavori appartenenti alla classe e categoria	IA.02	€	3.587,50
Lavori appartenenti alla classe e categoria	IA.03	€	200.555,00

Sconto offerto in sede di gara _____ %, più Cassa Previdenza, più Iva.

- ☐ **Prestazioni Urbanistiche** p.to 4.3.3. del Capitolato d'Oneri **NON** previste
☒ **Frazionamenti e accatastamenti** p.to 5.1.8 del Capitolato d'Oneri
solo accatastamento

Scadenze temporali e Penali per il ritardo: Art. 5 per III Lotto

Riduzione offerta in sede di gara _____ %.

		Previsti	Offerti	penale	
<i>Progetto definitivo gg.</i>	D1	20	=	euro/giorno	150
	D2	25	=	euro/giorno	100
<i>Progetto esecutivo</i>	E	35	=	euro/giorno	100
COMPLESSIVI gg.		80	=		

Termine perentorio consegna elaborati (data) **NON applicato**

Ulteriore riduzione Art. 10:

☒ Non applicato / ☐ Applicato nella misura del _____%

Cividale del Friuli, _____